

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 dicembre 2015, n. 225

Regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne. (16G00018)

(GU n.27 del 3-2-2016)

Vigente al: 1-4-2016

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle accise, ed in particolare:

l'articolo 6, che regola la circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa;

l'articolo 17, comma 4, che dispone che la colorazione e la marcatura dei prodotti destinati ad usi per i quali sono previsti regimi agevolati o l'applicazione di un'aliquota ridotta sono stabilite in conformita' alle norme comunitarie adottate in materia e sono eseguite, di norma, negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale;

l'articolo 24, comma 1, che prevede che i prodotti energetici destinati agli usi elencati nella Tabella A allegata al medesimo testo unico sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista;

l'articolo 24-bis, comma 1, che dispone che le formule e le modalita' di denaturazione per i prodotti energetici sono stabilite o variate con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

l'articolo 62, comma 2, che prevede per gli oli lubrificanti destinati a provvista di bordo di aerei o navi lo stesso trattamento stabilito per i carburanti;

l'articolo 67, comma 1, che prevede che con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari per l'applicazione delle disposizioni in esso contenute, comprese quelle relative alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni;

il punto 3 della predetta Tabella A che prevede l'esenzione

dall'accisa per i prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti;

Visto l'articolo 3-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che stabilisce che l'esenzione dall'accisa per gli impieghi di cui al punto 3 della predetta Tabella A del decreto legislativo n. 504 del 1995 si applica nel senso che, tra i carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e i carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti, e' compresa la benzina;

Visto l'articolo 34-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che stabilisce che l'esenzione dall'accisa per gli impieghi di cui al punto 3, della predetta Tabella A del decreto legislativo n. 504 del 1995, si applica nel senso di ricomprendere anche la pesca professionale in acque interne e lagunari;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, relativo all'attuazione della direttiva 2004/22/CE sugli strumenti di misura;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 gennaio 2011, n. 32, recante i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantita' di liquidi diversi dall'acqua;

Vista la direttiva del Ministero dello sviluppo economico 4 agosto 2011, di indirizzo e di coordinamento tecnico in materia di controlli metrologici successivi sui distributori di carburante, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre 2011;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di pesca marittima;

Visto il regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 1995, n. 577, recante norme per disciplinare l'impiego dei prodotti petroliferi destinati a provvista di bordo delle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie;

Ritenuto necessario aggiornare le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro delle finanze n. 577 del 1995, in materia di esenzione dall'accisa per il gasolio, la benzina e gli oli combustibili utilizzati negli impieghi previsti al punto 3 della Tabella A acclusa al testo unico delle accise, sia per effetto di quanto previsto dal predetto articolo 3-ter del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, sia in relazione ai cambiamenti intervenuti nelle disposizioni, nazionali e comunitarie, in materia di deposito di prodotti sottoposti al regime dell'accisa nonche' di circolazione dei medesimi prodotti, per la quale e' ora previsto l'impiego del documento amministrativo elettronico di cui all'articolo 6 del testo unico delle accise;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 marzo 2015;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 444/UCL 2998 del 28 aprile 2015;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione e definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti

definizioni:

a) TUA: il testo unico delle accise, recante le disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

b) carburanti esenti per la navigazione: il gasolio, la benzina e l'olio combustibile impiegati, previa denaturazione, per le attività per le quali il punto 3 della Tabella A allegata al TUA, come interpretato dall'articolo 3-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e dall'articolo 34-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e successive modificazioni, prevede l'esenzione dall'accisa;

c) oli lubrificanti esenti: gli oli lubrificanti impiegati per la navigazione marittima, esentati dall'imposta di consumo ai sensi dell'articolo 62, comma 2, del medesimo TUA;

d) soggetti beneficiari: i soggetti che impiegano carburanti esenti per la navigazione ovvero oli lubrificanti esenti;

e) Ufficio competente: l'Ufficio delle dogane competente per territorio in relazione all'ubicazione dell'impianto di distribuzione dei carburanti esenti per la navigazione ovvero, per i carburanti esenti per la navigazione riforniti direttamente da un deposito fiscale, all'ubicazione del deposito fiscale mittente;

f) esercente: il soggetto autorizzato dal competente Ufficio delle dogane a gestire un impianto di distribuzione di carburanti esenti per la navigazione;

g) documento e-AD: il documento amministrativo elettronico di cui all'articolo 6, comma 5, del TUA;

h) codice ARC: il codice unico di riferimento amministrativo di cui all'articolo 6, comma 5, del TUA attribuito al documento e-AD a seguito della convalida informatica della relativa bozza, ovvero il numero di riferimento locale, inteso come il numero progressivo unico attribuito al documento e-AD dallo speditore, che identifica la spedizione nella contabilità dello speditore stesso;

i) documento DAS: il documento di accompagnamento semplificato di cui all'articolo 12 del TUA;

l) rifornimento diretto: il rifornimento di carburanti esenti per la navigazione effettuato, direttamente da un deposito fiscale, mediante autocisterna, bettolina o a mezzo tubazione;

m) scontrino: la ricevuta emessa, a seguito del rifornimento effettuato, dai misuratori installati sull'autocisterna o sulla bettolina adibite al trasporto dei carburanti esenti per la navigazione.

2. Il presente regolamento disciplina l'impiego dei carburanti esenti per la navigazione nonché degli oli lubrificanti esenti. L'esenzione è applicata ai prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, per la navigazione nelle acque interne, limitatamente alla pesca e al trasporto delle merci, nonché per il dragaggio di vie navigabili e porti. Le acque marine comunitarie sono costituite dalle acque territoriali e dalle acque marittime interne degli Stati membri, incluse quelle lagunari ed escluse quelle appartenenti a territori che non sono parte del territorio doganale della Comunità.

3. Relativamente alla navigazione nelle acque marine comunitarie, l'esenzione di cui al comma 2 trova applicazione con riguardo alle imbarcazioni, in possesso delle specifiche autorizzazioni o licenze previste dalla normativa vigente, in navigazione diretta fra porti nazionali, incluso il caso in cui il porto di arrivo coincida con quello di partenza, o in navigazione diretta da un porto del territorio dello Stato verso porti comunitari, anche se la navigazione include acque non comunitarie.

4. Relativamente all'attività di pesca marittima, l'esenzione di cui al comma 2 del presente articolo compete ai soli soggetti iscritti nei registri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto

legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che esercitano l'attivita' di pesca nelle acque marine con imbarcazioni munite della licenza di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 153 del 2004.

5. Relativamente al trasporto merci nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne, all'attivita' di dragaggio di vie navigabili e porti e alla pesca professionale nelle acque interne, l'esenzione di cui al comma 2 del presente articolo compete ai soli soggetti in possesso delle specifiche autorizzazioni o licenze previste dalla normativa vigente.

6. Sono esclusi dall'esenzione di cui al comma 2 i prodotti energetici utilizzati dalle imbarcazioni private da diporto, fatti salvi i rifornimenti alle unita' adibite ad esclusivo scopo commerciale mediante contratto di noleggio che effettuano la navigazione di cui al comma 3, sempreche' ricorrano la necessaria assunzione dell'esercizio nonche' l'utilizzazione della medesima unita' direttamente da parte del soggetto esercente l'attivita' di noleggio.

Art. 2

Denaturazione dei carburanti esenti per la navigazione

1. I carburanti esenti per la navigazione sono denaturati.

2. Per il gasolio e l'olio combustibile la denaturazione di cui al comma 1 e' effettuata, fino all'adozione dei relativi provvedimenti di cui all'articolo 24-bis, comma 1, del TUA, con l'aggiunta, per ogni 100 chilogrammi di prodotto, delle seguenti sostanze:

a) grammi 0,95 di «Solvent Yellow 124» e grammi 0,51 di nafta solvente da petrolio;

b) grammi 3 di «tracciante RS» di cui al decreto del Ministro delle finanze 12 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 1985;

c) grammi 13 di toluolo o xilolo, tecnicamente puri;

d) grammi 5 di «verde alizarina G base».

3. Per la benzina, la denaturazione di cui al comma 1 e' effettuata, fino all'adozione del relativo provvedimento di cui all'articolo 24-bis, comma 1, del TUA, con l'aggiunta, per ogni 100 chilogrammi di prodotto, delle seguenti sostanze:

a) grammi 1,3 di «Solvent Yellow 124» e grammi 0,7 di nafta solvente da petrolio;

b) grammi 3 di «tracciante RS» di cui al decreto del Ministro delle finanze 12 settembre 1985;

c) grammi 13 di toluolo o xilolo, tecnicamente puri;

d) grammi 3 di «violetto alizarina A base».

4. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo' autorizzare l'impiego di sostanze coloranti aventi differente denominazione commerciale ma proprieta' fisiche e chimiche, tonalita' e potere colorante identici a quelli delle sostanze indicate nelle formule di denaturazione di cui ai commi 2 e 3.

5. Le operazioni di denaturazione di cui al presente articolo sono eseguite con l'osservanza delle modalita' stabilite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli presso i depositi fiscali mittenti di prodotti energetici.

6. Ferma restando l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, e' consentito l'impiego, mediante rifornimento diretto, di carburanti esenti per la navigazione senza denaturazione alle imbarcazioni in dotazione alle autorita' pubbliche ed alle forze armate, per gli usi istituzionali, nonche', su autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle navi traghetto in servizio di linea regolare.

Art. 3

Autorizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti esenti per la navigazione

1. Il soggetto che intende gestire un impianto di distribuzione di carburanti esenti presenta, all'Ufficio competente, prima dell'inizio dell'attività, una istanza contenente i propri dati identificativi, la denominazione della ditta e la sua sede legale, il codice fiscale e il numero della partita IVA, le generalità del rappresentante legale, l'ubicazione dell'impianto, la capacità di stoccaggio di ciascuno dei serbatoi a servizio dell'impianto stesso, l'indicazione delle attrezzature installate per la movimentazione e la misurazione dei prodotti, gli estremi dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, nonché l'indicazione dei depositi fiscali dai quali viene effettuato il prelevamento dei carburanti esenti. L'istanza è sottoscritta dall'esercente o dal rappresentante legale della ditta, se persona diversa dall'esercente medesimo.

2. All'istanza di cui al comma 1 sono allegati:

a) la dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso delle eventuali autorizzazioni di natura non fiscale occorrenti per l'esercizio della propria attività;

b) il nulla osta del Capo del compartimento marittimo competente per territorio, per la navigazione nelle acque marine comunitarie o di altra autorità competente per la navigazione nelle acque interne;

c) le tabelle di taratura dei serbatoi dell'impianto;

d) certificati di verifica metrica degli strumenti di misura fiscalmente rilevanti installati per rilevare il rifornimento delle imbarcazioni.

3. L'Ufficio competente, ricevuta l'istanza di cui al comma 1, esegue la verifica tecnica dell'impianto e, dopo averne constatata la regolare costituzione, provvede, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza stessa, a rilasciare all'esercente l'autorizzazione ad operare come destinatario registrato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del TUA, unitamente al relativo codice d'accisa, previa prestazione della cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta che grava sulla quantità massima di carburanti esenti per la navigazione ed oli lubrificanti esenti che possono essere detenuti nell'impianto. All'esercente è rilasciata la licenza di esercizio.

4. Delle operazioni di verifica effettuate ai sensi del comma 3 viene redatto processo verbale in duplice originale, sottoscritto anche dall'esercente e, se persona diversa, dal rappresentante legale della ditta ovvero da persona da questi espressamente delegata con atto scritto, a cui è consegnato uno degli originali.

5. L'esercente, autorizzato ai sensi del presente articolo, comunica all'Ufficio competente ogni variazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 entro 30 giorni dalla data in cui la medesima si è verificata; le modifiche alla composizione dei serbatoi e dei prodotti detenuti sono comunicate preventivamente.

6. A partire dal 1° gennaio 2018 le colonnine di distribuzione dei carburanti esenti per la navigazione sono dotate, in occasione della prima sostituzione del gruppo di misura, di un contatore a testata compensata a 15° Celsius, conforme alle specifiche del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.

Art. 4

Circolazione dei carburanti esenti per la navigazione

1. I carburanti esenti per la navigazione, destinati agli impianti di distribuzione di cui all'articolo 3, sono trasferiti denaturati dai depositi fiscali mittenti a seguito dell'emissione del documento

e-AD nel quale e' altresì indicata la targa dell'autocisterna adibita al trasporto dei carburanti esenti per la navigazione ovvero i dati identificativi della bettolina che in talune località sostituisce o integra il trasporto mediante autocisterna.

2. I carburanti esenti per la navigazione, destinati agli impianti di distribuzione di cui all'articolo 3, che provengono dal territorio della Unione europea, circolano con la scorta di una copia stampata dell'e-AD o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice ARC, previa denaturazione con le sostanze di cui all'articolo 2.

3. Nei casi di rifornimento diretto ai soggetti beneficiari, i carburanti esenti per la navigazione circolano con la scorta del documento DAS, sul quale sono indicati i dati identificativi della imbarcazione rifornita ed il luogo autorizzato di consegna del prodotto. Sul medesimo DAS e' apposta, da parte del comandante dell'imbarcazione rifornita, l'attestazione di ricezione del prodotto; i relativi scontrini sono custoditi, unitamente al DAS, presso il deposito fiscale mittente. In caso di rifornimento di più imbarcazioni con il medesimo trasporto, si applicano le procedure di cui agli articoli 18 e 20 del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210.

4. Qualora all'arrivo dei carburanti esenti trasportati risultino deficienze oltre i cali ammessi ovvero eccedenze, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 3, del TUA; le eccedenze superiori all'1 per cento del quantitativo risultante dal documento sono comunicate all'Ufficio delle dogane territorialmente competente.

5. A partire dal 1° gennaio 2017 le autocisterne, ovvero le bettoline, utilizzate per il rifornimento sono dotate di un sistema di misurazione dei quantitativi di carburanti esenti per la navigazione riforniti.

Art. 5

Adempimenti amministrativi e contabili dell'esercente

1. L'esercente l'impianto di distribuzione annota, con cadenza giornaliera e per ciascun prodotto, in un apposito registro di carico e scarico, preventivamente vidimato dall'Ufficio competente:

a) nella parte del carico, le singole quantità di prodotti energetici introdotte, come comprovate dallo scontrino rilasciato dai misuratori delle autobotti, unitamente ai codici ARC dei relativi documenti e-AD, con l'indicazione del deposito fiscale mittente;

b) nella parte dello scarico, le singole quantità rifornite alle imbarcazioni utilizzate dai soggetti beneficiari, quali risultanti dai totalizzatori di impianto, con l'indicazione dei soggetti beneficiari e degli estremi dei memorandum di cui all'articolo 7.

2. Giornalmente, l'inizio delle iscrizioni di carico e scarico sul registro di cui al comma 1 e' preceduto dall'indicazione della data; nel predetto registro sono indicate, a fine giornata, le giacenze contabili, le quantità di carburanti esenti per la navigazione erogati nel medesimo giorno sulla base di quanto indicato dai contalitri dei totalizzatori di impianto nonché il quantitativo di oli lubrificanti ceduto nella medesima giornata. Il registro di cui al comma 1 e' chiuso contabilmente al 31 dicembre di ciascun anno. Le rimanenze finali effettive di ciascun anno sono riportate all'inizio dell'anno immediatamente successivo.

3. Il registro di cui al comma 1 e' scritturato secondo le modalità previste all'articolo 2219 del codice civile ed e' custodito, unitamente alla documentazione relativa alle operazioni di carico e scarico, ivi compresi i memorandum di cui all'articolo 7 e gli scontrini, per i cinque anni successivi a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce l'ultima registrazione.

4. Il registro di cui al comma 1 può essere costituito da schede e

fogli mobili numerati progressivamente, oppure predisposto in modelli idonei alla scritturazione mediante procedure informatizzate. Le schede, i fogli mobili ed i modelli di cui al presente comma sono preventivamente approvati e vidimati dall'Ufficio competente.

5. Alle registrazioni contabili di cui al presente articolo sono tenuti anche i depositari autorizzati relativamente ai rifornimenti diretti.

Art. 6

Adempimenti amministrativi e contabili per i soggetti beneficiari

1. Per poter essere rifornite con carburanti esenti per la navigazione, le imbarcazioni utilizzate dai soggetti beneficiari sono munite del libretto di controllo di cui al comma 2, nel quale sono annotati i rifornimenti ed i consumi dei prodotti stessi.

2. Il libretto di cui al comma 1 e' composto di tre parti:

a) nella prima parte sono indicate le caratteristiche dell'imbarcazione con riferimento alle relative carte di bordo ed i dati tecnici del rispettivo motore con indicazione del consumo medio orario in rapporto alla potenzialita' del motore stesso, annotate e autenticate dall'Autorita' marittima in base ai dati desunti dal Registro italiano navale (R.I.NA.);

b) nella seconda parte sono annotate, a cura dell'esercente, le quantita' di carburanti esenti per la navigazione rifornite, con indicazione della data e degli estremi del memorandum di cui all'articolo 7, nonche' le quantita' degli oli lubrificanti esenti acquistate presso l'impianto di distribuzione.

c) nella terza parte, a cura del soggetto beneficiario, sono annotate, per ciascuna giornata di navigazione, le ore di moto ed i conseguenti consumi.

3. Nei casi di rifornimento diretto, le annotazioni di cui al comma 2, lettera b), sono apposte, con riferimento anche ai dati riportati nello scontrino, dall'esercente il deposito fiscale o da un suo delegato.

Art. 7

Compilazione del memorandum

1. Per ciascun rifornimento e' compilato un memorandum, numerato progressivamente, datato e firmato dall'esercente l'impianto o da un suo delegato e dal comandante dell'imbarcazione rifornita o da un suo delegato. Nel memorandum, redatto conformemente all'allegato 1 del presente regolamento, sono indicati:

a) le generalita' dell'esercente;

b) gli estremi dell'imbarcazione rifornita;

c) il quantitativo di prodotto fornito espresso in litri, con indicazione delle relative densita' e temperatura reali, ovvero il quantitativo in volume di prodotto espresso a 15°C, nonche' delle numerazioni iniziale e finale del contalitri totalizzatore;

d) dichiarazione di avere effettuato le prescritte annotazioni sul libretto di controllo dell'imbarcazione.

2. Per le imbarcazioni battenti bandiera di altri Stati membri, il rifornimento e' effettuato previa esibizione della documentazione di bordo dell'imbarcazione, comprovante l'utilizzo della medesima per scopi diversi dal diporto, i cui dati identificativi sono riportati nel memorandum d'imbarco.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i rifornimenti diretti. Per tali rifornimenti, gli adempimenti di cui al comma 1 sono espletati dal depositario autorizzato o da un suo delegato, mentre le informazioni di cui alla lettera a) dello stesso

comma 1 sono riferite al deposito fiscale speditore. Per i medesimi rifornimenti nel memorandum di cui al comma 1 e' indicata altresì la targa dell'autocisterna o l'identificativo della bettolina utilizzata; al memorandum e' allegato altresì lo scontrino rilasciato dai misuratori installati sul medesimo veicolo.

Art. 8

Verifiche e controlli

1. L'Ufficio competente provvede ad eseguire, con cadenza annuale, l'inventario dei prodotti energetici movimentati negli impianti di distribuzione.

2. Al fine di verificare l'esatto adempimento delle norme del presente regolamento, i funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed i militari della Guardia di finanza esercitano i poteri di indagine e controllo loro conferiti dall'articolo 18 del TUA.

3. I militari della Guardia di finanza possono chiedere l'esibizione, in qualunque momento, del libretto di controllo di cui all'articolo 6, ed assicurarsi dell'esattezza dei dati in esso contenuti. Ad attestazione dei riscontri eseguiti e' apposto un «visto» dopo l'ultima registrazione.

4. I controlli qualitativi sui carburanti esenti sono effettuati, anche con riferimento al tenore di zolfo, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza in applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 9

Oli lubrificanti esenti

1. Gli oli lubrificanti esenti non sono soggetti a denaturazione. Per essi si applicano le medesime disposizioni previste, per i carburanti esenti per la navigazione, dal presente regolamento.

2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 11, i prodotti di cui al comma 1, provenienti da depositi fiscali nazionali, sono trasferiti agli impianti di distribuzione di cui all'articolo 3 a seguito dell'emissione del documento e-AD. Analoghe disposizioni si applicano per i prodotti provenienti direttamente da Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel trasferimento dalla dogana di entrata nazionale agli impianti di distribuzione di cui all'articolo 3.

3. Per i prodotti di cui al comma 1 del presente articolo, provenienti da altri Stati membri, trovano applicazione le disposizioni in materia di circolazione degli oli lubrificanti previste dall'articolo 6, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo, del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 17 settembre 1996, n. 557.

4. Presso gli impianti di distribuzione di carburanti esenti e' tenuta una contabilità degli oli lubrificanti indipendentemente dalla quantità detenuta. Qualora a seguito delle verifiche e controlli di cui all'articolo 8 eseguiti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza risultino eccedenze o deficienze di prodotto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 61, commi 4 e 5, del TUA.

5. Nei casi di rifornimento diretto ai soggetti beneficiari, gli oli lubrificanti esenti circolano con la scorta del documento DAS, sul quale e' apposta l'attestazione di ricezione da parte del comandante dell'imbarcazione rifornita.

Art. 10

Disposizioni transitorie per la benzina

1. Nella fase di prima applicazione dell'articolo 2, comma 3, del presente regolamento, in considerazione dei tempi tecnici necessari all'adeguamento degli impianti che distribuiscono benzina destinata agli impieghi esenti previsti dal punto 3 della Tabella A allegata al TUA, previa comunicazione all'Ufficio competente, l'esercente può effettuare rifornimenti di benzina ad accisa assolta non denaturata alle imbarcazioni utilizzate nelle attività aventi titolo all'esenzione. Tale facoltà è comunque consentita fino alla data in cui l'esercente inizia a ricevere benzina denaturata ed in ogni caso non oltre il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. L'esercente provvede, all'atto di ogni singola operazione di rifornimento di benzina non denaturata effettuata ai sensi del comma 1, a cedere la stessa ad un prezzo ridotto che tenga conto del valore dell'accisa gravante sul medesimo prodotto. Nella corrispondente fattura, il suddetto esercente provvede a indicare l'ammontare dell'imposta non addebitato al soggetto beneficiario a titolo di esenzione dall'accisa. L'esercente provvede, inoltre, a riportare il quantitativo rifornito, come risultante dal memorandum di cui all'articolo 7, nella parte dello scarico dell'apposito registro di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), annotando sul medesimo che trattasi di rifornimento effettuato ai sensi del comma 1 del presente articolo con benzina non denaturata. Non è consentita la miscelazione di benzina denaturata con benzina non denaturata nei serbatoi di stoccaggio.

3. Per i rifornimenti effettuati ai sensi del comma 1, l'accisa versata sulla benzina ceduta ai soggetti beneficiari è rimborsata ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del TUA. A tal fine, l'esercente presenta all'Ufficio competente, al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, una domanda di rimborso riepilogativa dei rifornimenti effettuati ai sensi del medesimo comma con l'indicazione, per ciascuno di essi, del soggetto beneficiario e della data del rifornimento, alla quale è allegata:

- a) copia dei relativi memorandum di cui all'articolo 7;
- b) copia delle fatture di vendita dello stesso prodotto, nelle quali è evidenziato l'ammontare dell'accisa non addebitata al soggetto beneficiario.

4. Per i rifornimenti effettuati ai sensi del comma 1 sono fatti salvi gli altri adempimenti contabili e amministrativi previsti dal presente regolamento.

Art. 11

Disposizioni transitorie per la circolazione degli oli lubrificanti esenti

1. Fino all'entrata in vigore dell'obbligo di utilizzo del documento e-AD per la circolazione, in ambito nazionale, degli oli lubrificanti per i quali non è stata assolta l'imposta di cui all'articolo 62 del TUA, gli oli lubrificanti esenti provenienti da depositi nazionali sono trasferiti agli impianti di distribuzione di cui all'articolo 3 con la scorta del documento di cui all'articolo 1 del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, recante la dicitura «Valido per la circolazione nazionale degli oli lubrificanti destinati al rifornimento delle imbarcazioni per la navigazione in esenzione fiscale». In tal caso l'esercente annota nel registro di carico e scarico di cui all'articolo 5, nella parte del carico, le singole quantità di oli lubrificanti esenti introdotte con gli estremi dei relativi documenti di accompagnamento.

Art. 12

Disposizioni particolari per le società consortili per il rifornimento di benzina esente impiegata nell'attività di pesca

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, costituiti in forma di società consortile, a gestire un impianto di distribuzione, per uso privato, di benzina esente per l'attività di pesca marittima e di pesca professionale nelle acque interne e lagunari, destinata all'impiego esclusivo dei soci della medesima.

2. Nel provvedimento autorizzativo di cui al comma 1, il cui rilascio, su apposita denuncia degli esercenti, è subordinato alla prestazione della cauzione prevista dall'articolo 3, comma 3, sono stabilite, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, le modalità di circolazione della benzina e di effettuazione delle operazioni di denaturazione, ferma restando l'osservanza degli altri obblighi previsti dal presente regolamento.

Art. 13

Disposizioni finali

1. I soggetti esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti esenti per la navigazione, in attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento, integrano, entro 60 giorni dalla medesima, la documentazione già in possesso dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in modo da adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento.

2. Nei casi, diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 6, di comprovata e riconosciuta sussistenza di oggettive condizioni di difficoltà di approvvigionamento, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare, secondo i criteri che saranno stabiliti con determinazione del Direttore della medesima Agenzia e previa istanza dei soggetti beneficiari, l'impiego di carburanti esenti per la navigazione impiegati per il trasporto passeggeri nelle acque marine comunitarie senza la preventiva denaturazione, limitatamente ad un quantitativo prestabilito, ricevuto da un unico fornitore, previa prestazione di una cauzione sul pagamento dell'accisa determinata in misura pari al cento per cento dell'imposta gravante sul quantitativo autorizzato e alle condizioni di cui al presente comma. Nei casi di cui al presente comma l'agevolazione è accordata mediante restituzione dell'imposta pagata con la procedura di accredito o con fornitura in esenzione da accisa.

3. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, possono essere rideterminate, anche in relazione all'evoluzione tecnologica della strumentazione ordinariamente installata sulle autocisterne e sulle bettoline di cui al presente regolamento, le modalità di trasmissione, agli Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dei dati relativi alle quantità di carburanti esenti per la navigazione consegnati agli esercenti ovvero direttamente ai soggetti beneficiari.

Art. 14

Abrogazioni

1. Il regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 1995, n. 577, è abrogato.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 dicembre 2015

Il Ministro: Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2016

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 109

Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO

COPIA PER L'IMBARCAZIONE

MEMORANDUM DI IMBARCO

MEMORANDUM N. _____/_____/_____	DAS N. _____/_____/_____
	DEL _____/_____/_____

ESERCENTE/DEPOSITARIO: cognome _____ nome _____
 nato/a a _____ Prov. _____ il _____/_____/_____
 Codice Fiscale _____ Codice di accisa _____
 Rifornimento di _____ denaturata/o destinata/o all'imbarco in esenzione.
 IMBARCAZIONE: stato di immatricolazione _____ numero _____
 data reg. _____/_____/_____ IMO _____
 nome _____ altro _____
 comandante: cognome _____ nome _____

QUANTITATIVO RIFORNITO (litri): _____ Totalizzatore: iniziale _____ finale _____

DENSITA' REALE _____ TEMPERATURA REALE _____

QUANTITATIVO RIFORNITO (litri 15°C) _____

Targa del veicolo utilizzato per il rifornimento _____

Identificativo della bettolina utilizzata per il rifornimento _____

E' stata acquisita copia della seguente documentazione di bordo:

☐ licenza di navigazione ☐ iscrizione CCIAA o assimilabile ☐ lista equipaggio
☐ altro _____

Estremi dichiarati del contratto di noleggio:

Data _____/_____/_____ Luogo di conclusione _____

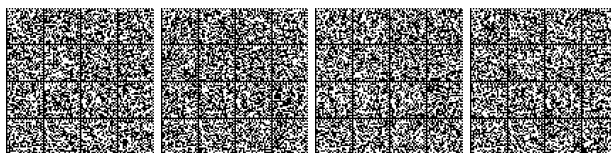
Altre annotazioni: _____

Si dichiara che sono state effettuate le prescritte annotazioni sul libretto di controllo dell'imbarcazione.

Firma dell'esercente/depositario o di un suo delegato

Firma del comandante dell'imbarcazione

Al presente memorandum è allegato lo scontrino rilasciato dai misuratori installati sul veicolo utilizzato per il rifornimento.



COPIA PER L'ESERCENTE/DEPOSITARIO

MEMORANDUM DI IMBARCO

MEMORANDUM N. _____/_____/_____	DAS N. _____/_____/_____
	DEL _____/_____/_____

ESERCENTE/DEPOSITARIO: cognome _____ nome _____

nato/a a _____ Prov. _____ il _____/_____/_____

Codice Fiscale _____ Codice di accisa _____

Rifornimento di _____ denaturata/o destinata/o all'imbarco in esenzione.

IMBARCAZIONE: stato di immatricolazione _____ numero _____

data reg. _____/_____/_____ IMO _____

nome _____ altro _____

comandante: cognome _____ nome _____

QUANTITATIVO RIFORNITO (litri): _____ Totalizzatore: iniziale _____ finale _____

DENSITA' REALE _____ TEMPERATURA REALE _____

QUANTITATIVO RIFORNITO (litri 15°C) _____

Targa del veicolo utilizzato per il rifornimento _____

Identificativo della bettolina utilizzata per il rifornimento _____

E' stata acquisita copia della seguente documentazione di bordo:

☐ licenza di navigazione☐ iscrizione CCIAA o assimilabile☐ lista equipaggio☐ altro _____

Estremi dichiarati del contratto di noleggio:

Data _____/_____/_____ Luogo di conclusione _____

Altre annotazioni: _____

Si dichiara che sono state effettuate le prescritte annotazioni sul libretto di controllo dell'imbarcazione.

Firma dell'esercente/depositario o di un suo delegato

Firma del comandante dell'imbarcazione

Al presente memorandum è allegato lo scontrino rilasciato dai misuratori installati sul veicolo utilizzato per il rifornimento.

